



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 agosto 2011
(OR. en)**

12195/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0167 (NLE)**

**WTO 255
PI 81
UD 167
DROIPEN 75
JUSTCIV 188
COPEN 173
MI 343**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America

DECISIONE N. .../2011/UE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettere a) e v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU C ...

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 aprile 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale anticontraffazione multilaterale a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
- (2) I negoziati si sono conclusi e il 25 novembre 2010 è stato siglato l'accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America ("accordo").
- (3) Conformemente alla decisione n. .../2011/UE del Consiglio, del ...^{*1}, l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il ...⁺.
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

* GU: inserire nel considerando il numero e la data della decisione contenuta nel doc. st 12192/11.

¹ GU L ... (GU: inserire in questa nota il riferimento di pubblicazione nella GU della decisione contenuta nel doc. st 12192/11).

⁺ GU: inserire la data della firma dell'accordo.

Articolo 1

L'accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America ("accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione*.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione dell'accordo¹.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

* GU: accludere il documento st 12196/11.

¹ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.